SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1261)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5º Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Stampato n. 2337)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Bilancio (TAMBRONI)

e dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(RUMOR)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 ottobre 1960

Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 113-bis (provvidenze in favore del settore della lana). — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a di-

sporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario delle giacenze della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni,

LEGISLATURA III - 1958-60 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Art. 2.

Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

« Art. 57-bis (difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero). — È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Art. 3.

All'onere di lire 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966 autorizzata con il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.